



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Assessore all'urbanistica e ambiente

Via Jacopo Aconcio, n. 5

Tel. 0461 493204- Fax 0461 493203

e-mail: [ass.urbambiente@provincia.tn.it](mailto:ass.urbambiente@provincia.tn.it)

AI COMUNI

LORO SEDI

AI COMPRENSORI

LORO SEDI

AL CONSORZIO COMUNI

TRENTINI

Via Torre Verde, 21

38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E

COLLEGI PROFESSIONALI

LORO SEDI

Trento, **16 aprile 2007**

Prot. n. **1537 / 07** 13-II-PGM

Oggetto: Articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.16. Annotazione nel libro fondiario della destinazione a residenza ordinaria di nuovi alloggi

Come è noto, l'articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.16, prevede per i comuni soggetti alla relativa disciplina l'obbligo di annotazione nel libro fondiario della destinazione a residenza ordinaria di nuovi alloggi, realizzati anche mediante cambio d'uso con o senza opere, a cura del Comune ed a spese del titolare della concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività.

La predetta disposizione ha la finalità di impedire un utilizzo illegittimo dell'alloggio autorizzato ai fini di residenza ordinaria come alloggio per il tempo libero e vacanze, secondo le definizioni di cui al citato articolo 18 sexies.

In considerazione del fatto che il vincolo può riguardare un'intera particella edificabile ovvero singole porzioni materiali della stessa e tenuto conto che comunque l'articolo 18 sexies della l.p. n. 22/1991 stabilisce che all'annotazione del vincolo si procede "*nel caso di realizzazione di nuovi alloggi residenziali*", la richiesta di annotazione

dovrà necessariamente avvenire dopo l'esecuzione dei lavori e in seguito della richiesta di accatastamento, in modo tale che l'edificio in questione e le eventuali relative unità immobiliari siano identificabili definitivamente in modo puntuale posto che il progetto iniziale ed il relativo titolo edilizio possono formare oggetto di varianti nel corso dei lavori.

Già in sede di prima applicazione dell'articolo 18 sexies della l.p. n. 22 /1991 si è evidenziata la necessità di indicare espressamente nelle concessioni edilizie e denunce di inizio attività che le unità immobiliari di progetto sono destinate a residenza ordinaria ai sensi e per gli effetti del citato articolo 18 sexies e che il medesimo atto abilitativo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione del relativo vincolo nel libro fondiario, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo.

Al fine di assicurare che l'annotazione del vincolo avvenga secondo procedure univoche per agevolare le operazioni tavolari, sono state concordate con il Servizio Libro fondiario le seguenti modalità, che prescindono anche dalla convenzione in un primo tempo ipotizzata al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli interessati e dei comuni:

- a) la richiesta di annotazione è trasmessa dal comune all'Ufficio tavolare competente per territorio in seguito alla conclusione dei lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità;
- b) la richiesta deve indicare in modo preciso la particella edificiale che forma oggetto del vincolo a residenza ordinaria e le eventuali porzioni materiali, qualora solo alcune di esse siano soggette a vincolo;
- c) la richiesta deve indicare in modo preciso i dati anagrafici dell'interessato a cui spetta il pagamento delle spese di annotazione, secondo quanto previsto dall'articolo 18 sexies, comma 7, della l.p. n. 22 /1991;
- d) alla richiesta sono allegate la concessione o la denuncia di inizio attività e le eventuali varianti, che costituiscono il titolo per l'annotazione ai sensi del citato comma 7 dell'articolo 18 sexies.

Si sottolinea che il vincolo di destinazione a residenza ordinaria annotato nel libro fondiario ha durata illimitata. E' fatta salva la possibilità di richiedere la cancellazione del vincolo sulla base di specifica certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza anche la cancellazione medesima a seguito dell'accertamento di conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio in alloggio per il tempo libero e vacanze nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 sexies della l.p. n. 22 /1991.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE  
- Mauro Gilmozzi -

**FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ANNOTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE**

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Spett.le  
Ufficio del Libro fondiario di

\_\_\_\_\_

e p.c. Egregio Signore/Gentile Signora  
(indirizzo dell'interessato)

Data,

Prot. n.

Oggetto: Richiesta di annotazione del vincolo a residenza ordinaria di cui all'articolo 18 sexies, comma 7, della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.16.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 sexies, comma 7, della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n.16, con la presente si richiede l'annotazione nel libro fondiario del vincolo a residenza ordinaria di cui al predetto articolo 18 sexies delle seguenti realtà:

p.ed \_\_\_\_\_ C.C \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, p.m. \_\_\_\_\_

Ai sensi del citato articolo 18 sexies, si allega altresì il titolo per l'annotazione costituito da:

- concessione edilizia n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ovvero alla denuncia di inizio attività prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ concernente la realizzazione/il cambio di destinazione da un'uso non residenziale di numero \_\_\_\_\_ di alloggi per residenza ordinaria;

Distinti saluti.